
CODICE DI CONDOTTA DANONE PER I PARTNER COMMERCIALI



Versione	Versione 1
Storia	Entrata in vigore il 04/2016.
Procedura di approvazione	Approvato dall'Organismo di Vigilanza ed Etica Aziendale nel 04/2016
Obbligatorio per	Tutti i partner commerciali Danone a livello aziendale
Proprietario del documento	Chief Compliance Officer
Livello di riservatezza	Uso interno ed esterno
Numero di pagine	5
Lingue	Italiano

Danone S.A. è il titolare esclusivo di tutti i diritti d'autore relativi al presente documento. Tutti i diritti sono riservati.

Da includere nei termini e condizioni contrattuali. Possono essere utilizzate formulazioni equivalenti, purché lo spirito del codice non sia alterato.

INDICE

01. AMBITO E OBIETTIVO
02. PROCESSO DI SELEZIONE DEI PARTNER COMMERCIALI E CONFLITTI DI INTERESSE
03. ANTICORRUZIONE E CONCUSSIONE, RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO, IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SANZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI
04. GIFT E OSPITALITÀ
05. DIRITTI UMANI
06. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
07. CONTROLLO
08. PORRE UNA DOMANDA

CLAUSOLA 1: AMBITO E OBIETTIVO

1.1

Danone si propone di instaurare rapporti leali ed etici con i propri partner commerciali, inclusi fornitori, distributori e tutte le altre terze parti, collettivamente denominate ai fini del presente documento "partner commerciali"

1.2.

Il presente Codice si applica a tutti i partner commerciali di Danone.

1.3

Il presente Codice definisce le nostre aspettative di condotta etica nei confronti dei nostri partner commerciali. Ci impegniamo a trattare questi soggetti in modo equo ed etico, come stabilito nel nostro Codice di condotta professionale.

1.4

L'accettazione e l'adesione a questo Codice (o la previsione di principi equivalenti) è obbligatoria per tutti i partner commerciali.

1.5

L'accettazione e l'adesione al presente Codice deve essere confermata dall'accordo dei partner commerciali di intraprendere affari con Danone (salvo che non siano stabiliti principi equivalenti).

CLAUSOLA 2: PROCESSO DI SELEZIONE DEI PARTNER COMMERCIALI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1

Danone si riserva il diritto di effettuare il controllo dell'integrità dei nostri partner commerciali, come parte del suo processo di selezione.

2.2.

I partner commerciali sono tenuti a dichiarare qualsiasi potenziale conflitto di interessi prima dell'inizio del processo di selezione.

CLAUSOLA 3: ANTICORRUZIONE E CONCUSSIONE, RICICLAGGIO DI DENARO, DIRITTO DELLA CONCORRENZA E SANZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

3.1

I partner commerciali sono tenuti a rispettare tutte le leggi applicabili in materia di anticorruzione, concussione, riciclaggio di denaro e concorrenza.

3.2

I partner commerciali non dovranno intraprendere nessuna forma di corruzione o concussione al fine di ottenere un vantaggio ingiusto o improprio, sia esso concreto o percepito.

3.3

I partner commerciali non devono partecipare ad attività che potrebbero essere considerate un ostacolo alla concorrenza.

3.4

I partner commerciali non devono avere rapporti con parti soggette a restrizioni e devono rispettare tutte le leggi applicabili in materia di sanzioni commerciali internazionali.

Da includere nei termini e condizioni contrattuali. Possono essere utilizzate formulazioni equivalenti, purché lo spirito del codice non sia alterato.

CLAUSOLA 4: GIFT E OSPITALITÀ

4.1

Ai partner commerciali, quando operano per conto di Danone, è vietato offrire ai dipendenti Danone, ai clienti Danone o ad altre parti interessate (quali i pubblici ufficiali), omaggi e ospitalità di valore superiore a quello nominale. Qualsiasi omaggio offerto deve avere un valore puramente nominale e non deve essere inteso come volto a (o in grado di essere percepito come tale) influenzare una decisione aziendale. L'ospitalità offerta deve essere correlata a scopi commerciali, deve avere un valore appropriato e non deve essere intesa come volta a (o in grado di essere percepita come tale) influenzare una decisione aziendale. Nessun omaggio o ospitalità può essere offerto durante gare d'appalto o negoziazioni contrattuali.

CLAUSOLA 5: DIRITTI UMANI

5.1

I partner commerciali sono tenuti a proteggere e promuovere i diritti umani dei loro dipendenti. Ci aspettiamo che siano datori di lavoro leali e che rispettino le norme internazionali sul lavoro, comprese le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e la legislazione che proibisce la schiavitù e la tratta di esseri umani.

CLAUSOLA 6: SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

6.1

I partner commerciali sono tenuti a rispettare, nello svolgimento del lavoro per Danone, tutte le leggi applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente. Ci aspettiamo che garantiscano che siano messe in atto misure adeguate per proteggere la salute e la sicurezza dei loro dipendenti e per ridurre il più possibile l'impatto ambientale delle loro attività commerciali.

CLAUSOLA 7: CONTROLLO

7.1

Danone si riserva il diritto di confermare l'adesione del partner commerciale ai principi enunciati nel presente Codice di Condotta attraverso audit in loco o remoto. Qualora siano imposti audit in loco, il partner commerciale riceverà un preavviso sufficiente e l'audit non interromperà senza necessità le loro operazioni.

CLAUSOLA 8: PORRE UNA DOMANDA

8.1

In caso di dubbi relativi al presente Codice di condotta o alla sua applicazione, vi preghiamo di rivolgervi direttamente al vostro contatto in Danone. Se, per qualsiasi motivo, preferite segnalare un problema in via confidenziale attraverso un altro canale, abbiamo a disposizione anche uno strumento di segnalazione dedicato chiamato DANONE ETHICS LINE (www.danoneethicsline.com). Questo strumento può anche essere utilizzato in forma anonima se necessario.

8.2

Chiunque segnali in buona fede una sincera preoccupazione non deve essere soggetto a ritorsioni. Tutti i casi saranno oggetto di indagini adeguate e, qualora si riscontrino violazioni, saranno intraprese azioni appropriate.

Da includere nei termini e condizioni contrattuali. Possono essere utilizzate formulazioni equivalenti, purché lo spirito del codice non sia alterato.